

Or.S.A. – Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base



LE PENSIONI DOPO LA RIFORMA “FORNERO”

(D.L.201 DEL 6/12/2011, CONVERTITO IN LEGGE 214 DEL 22/12/2011)

a cura di Giustino Di Nallo

versione 1.2 del 23.01.2012

Guida Pratica

per conoscere la data in cui lasciare il lavoro, la decorrenza del trattamento pensionistico e l'importo mensile netto spettante

Premessa

Tutti eravamo convinti che, dopo un ventennio di riforme, il nostro sistema pensionistico non fosse più oggetto di ulteriori modifiche.

Ma, così non è stato.

Il Governo Monti ci ha rimesso le mani, ed in modo molto pesante.

In data 4/12/2011, il Governo del Presidente ha deliberato ulteriori drastiche modifiche al già mutilato sistema pensionistico del nostro Paese.

L'art. 24 del D.L. 201 del 6/12/2011, **convertito in legge 214 del 22/12/2011**, che affronta le problematiche pensionistiche, nelle premesse, dichiara che la riforma delle pensioni si ispira ai seguenti principi e criteri di :

- a) equità
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici;
- c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
- d) semplificazione, armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali.

A tal fine, il suddetto provvedimento di legge stabilisce che, a decorrere dal 1°/1/2012:

1) il sistema contributivo trova applicazione (*pro rata*) nei confronti di tutti i lavoratori, a prescindere dall'anzianità posseduta alla data del 31/12/1995;

2) per ottenere la pensione sono richiesti requisiti più elevati rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa.

Con la medesima decorrenza, sono abolite:

- a) le pensioni di anzianità, conseguibili con le **quote** oppure **con 40** anni di contribuzione utile;
- b) le finestre mobili;
- c) le quote.

Nel contempo, viene istituita la pensione *anticipata*, che sostituisce quella di anzianità, con eventuali riduzioni o penalizzazioni.

1.1.0 CONTRIBUTIVO PER TUTTI (art. 24/2)

Il comma 2 del summenzionato art. 24 stabilisce che, a decorrere dal 1°/1/2012, la quota di pensione afferente alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data (da cui **pro rata**), viene calcolata con il sistema **contributivo**.

Difatti, tale sistema di calcolo, limitatamente alle anzianità maturate successivamente al 31/12/2011, trova applicazione nei confronti di tutti gli assicurati, anche di coloro che, alla

data del 31/12/1995, avevano maturato un'anzianità di anni 18, per i quali, l'art.1, comma 13, della legge 335/1995, aveva stabilito che la pensione veniva liquidata **interamente** con il sistema **retributivo**.

1.2.0 ABOLIZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ (art. 24/3)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, le pensioni di **vecchiaia**, di **vecchiaia anticipata** e di **anzianità** sono sostituite dalle seguenti prestazioni:

- a) **pensione di vecchiaia**, che si consegue al compimento dell'età ed alla contemporanea maturazione dell'anzianità contributiva, stabiliti dalla nuova normativa;
- b) **pensione anticipata**, che si ottiene, anticipatamente rispetto a quella di vecchiaia, sulla base dei requisiti contributivi ed anagrafici fissati dalla legge di riforma.

1.2.1. PENSIONE "ANTICIPATA"

L'art. 24, comma 6, del suddetto provvedimento di legge statuisce che tale nuovo trattamento pensionistico, che, dal 1°.1.2012, sostituisce la **pensione di anzianità**, può essere conseguito da tutti i lavoratori, iscritti alle forme di previdenza obbligatoria ed alle forme esclusive ed esonerative (**dipendenti pubblici**), anticipatamente rispetto all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, *quando risultano maturati le anzianità riportate nella sottostante Tabella A :*

TABELLA A

REQUISITI CONTRIBUTIVI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE ANTICIPATA, a prescindere dall'età (art. 24, comma 10, legge 214/2011)				
	<i>Dipendenti pubblici e privati lavoratori autonomi</i>		D O N N E <i>(comprese le iscritte al Fondo F.S.)</i>	
	Anzianità contributiva richiesta		Anzianità contributiva richiesta	
	<i>Anni</i>	<i>Mesi</i>	<i>Anni</i>	<i>Mesi</i>
<i>2012</i>	<i>42</i>	<i>1</i>	<i>41</i>	<i>1</i>
<i>2013</i>	<i>42</i>	<i>2+3</i>	<i>41</i>	<i>2+3</i>
<i>2014</i>	<i>42</i>	<i>3+3</i>	<i>41</i>	<i>3+3</i>
<i>2015</i>	<i>42</i>	<i>3+3</i>	<i>41</i>	<i>3+3</i>
<i>2016</i>	<i>42</i>	<i>3+6</i>	<i>41</i>	<i>3+6</i>
<i>2017</i>	<i>42</i>	<i>3+6</i>	<i>41</i>	<i>3+6</i>
<i>2018</i>	<i>42</i>	<i>3+6</i>	<i>41</i>	<i>3+6</i>
<i>2019</i>	<i>42</i>	<i>3+8</i>	<i>41</i>	<i>3+8</i>
<i>2020</i>	<i>42</i>	<i>3+8</i>	<i>41</i>	<i>3+8</i>

2021	43	1	42	1
2022	43	1	42	1
2023	43	3	42	3

(*) Tale maggior anzianità contributiva è dovuta all'incremento della speranza di vita, che, per il triennio 2013 – 2015, è pari a 3 mesi, e per il triennio 2016 – 2018, è pari a 6 mesi (3+3).

A decorrere dal 2019, l'incremento della speranza di vita aumenta di ulteriori 2 mesi per ogni biennio successivo.

1.2.2. PENALIZZAZIONI (art. 24/10)

Per coloro che accedono al **pensionamento anticipato** ed il cui trattamento viene liquidato con il sistema misto, in età inferiore ad anni 62, sulla quota di pensione maturata antecedentemente al 1°/1/2012, si applica una riduzione (c.d. **penalizzazione**), pari a:

- 1 punto percentuale, per chi va in pensione all'età di 61 anni;
- 2 punti percentuale, per chi va in pensione all'età di 60 anni;
- ulteriori 2 punti percentuale, per chi va in pensione con età inferiore a 60 (con 59, riduzione del 4%, con 58, riduzione del 6%, e così via).

Nel caso in cui l'età non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi (in dodicesimi).

2.1.0. PENSIONE DI VECCHIAIA

A decorrere dal 1°.1.2012, per ottenere la **pensione di vecchiaia** sono richiesti requisiti anagrafici più elevati, rispetto a quelli vigenti sino al 31/12/2011.

2.1.1. LAVORATORI DIPENDENTI (art.24/6.c)

Per quanto attiene all'età di pensionamento degli uomini, sia per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) che per quelli iscritti alle forme **sostitutive ed esclusive**, la riforma, almeno per l'immediato, non prevede alcun innalzamento di età, che resta confermata a 65 anni.

Ma dal 2018, occorre aver compiuto 66 anni di età, ai quali vanno aggiunti 7 mesi per effetto degli incrementi della speranza di vita (66 anni e 7 mesi).

La precedente normativa prevedeva che il diritto alla pensione di **vecchiaia** si maturava al compimento del 65° anno di età, ma la pensione veniva corrisposta all'età di 67 anni e 6 mesi (dopo 18 mesi, di cui 12 mesi per la finestra mobile e 6 mesi per effetto delle speranze di vita).

Dal 1°/1/2021, la pensione di vecchiaia non verrà corrisposta prima del compimento del 67° anno di età; la previgente normativa prevedeva che tale trattamento veniva corrisposto al compimento di 66 anni e 9 mesi di età e dal 2022, al compimento del 67° anno di età.

2.1.2. LAVORATRICI DEL COMPARTO PUBBLICO

Per le dipendenti del comparto pubblico (Statali, Enti Locali, Personale della Scuola, Militari, ecc), già il precedente governo, con D.L. n.78 del 31/5/2010, convertito in legge 122 del 30/7/2010 (art. **12, comma 12 sexies**) aveva innalzato, in modo repentino, con decorrenza 1°/1/20012, l'età pensionabile da 61 a 65 anni.

2.1.3 LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO (ART.24/6.A)

*Per le lavoratrici del settore privato, iscritte all'AGO ed ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi (ivi comprese le iscritte al Fondo Speciale Ferrovieri), che compiono l'età di 60 anni, dopo il 31/12/2011, la legge di riforma ha innalzato, notevolmente, il requisito anagrafico per conseguire la pensione di **vecchiaia**, prevedendo una scalettatura molto articolata.*

1. *dal 2012, a 62 anni di età*
2. *dal 2013, a 62 anni e 3 mesi (62 anni + 3 mesi di speranza di vita)*
3. *dal 2014, a 63 anni e 6 mesi, che, per effetto dell'incremento di 3 mesi della speranza di vita, diventano anni 63 e 9 mesi.*
4. *dal 2015, a 63 anni e 6 mesi, che, per effetto dell'incremento di 3 mesi della speranza di vita, diventano anni 63 e 9 mesi.*
5. *dal 2016, a 65 anni, che, per effetto dell'incremento di 6 mesi della speranza di vita, diventano anni 65 e 6 mesi.*
6. *dal 2017, a 65 anni, che, per effetto dell'incremento di 6 mesi della speranza di vita, diventano anni 65 e 6 mesi.*
7. *dal 2018, a 66 anni, che, per effetto dell'incremento di 6 mesi della speranza di vita, diventano anni 66 e 6 mesi.*
8. *dal 2019, a 66 anni, che, per effetto dell'incremento di 8 mesi della speranza di vita, diventano anni 66 e 8 mesi.*
9. *dal 2020, a 66 anni, che, per effetto dell'incremento di 8 mesi della speranza di vita, diventano anni 66 e 8 mesi.*

10. dal 2021, a 67 anni.

2.2.0 QUADRO SINOTTICO

Nella sottostante **Tabella B**, sono riportati i requisiti, richiesti alle diverse decorrenze, per i lavoratori dipendenti del settore privato, per ottenere la pensione di vecchiaia.

TABELLA B

ANNO	U O M I N I		D O N N E (comprese le iscritte al Fondo F.S.)	
	Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi (°)	Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi (°)
2012	Anni 66	Per gli iscritti al Fondo Speciale F.S., i requisiti saranno definiti con apposito Decreto, da emanarsi entro il 30/6/2012	Anni 62	Per lei iscritte al Fondo Speciale F.S., i requisiti saranno definiti con apposito Decreto, da emanarsi entro il 30/6/2012
2013	Anni 66 +3 (*)		Anni 62 + 3 (*)	
2014	Anni 66 +3		Anni 63 + 6 mesi + 3	
2015	Anni 66 +3		Anni 63 + 6 mesi + 3	
2016	Anni 66 +6		Anni 65 + 6	
2017	Anni 66 +6		Anni 65 + 6	
2018	Anni 66 +6		Anni 66 +6	
2019	Anni 66 +8		Anni 66 + 8	
2020	Anni 66 +8		Anni 66 + 8	
2021	Anni 67		Anni 67	
2022	Anni 67	Anni 67		

() Tali ulteriori mesi sono dovuti all'incremento della speranza di vita, che, per il triennio 2013 – 2015, è pari a 3 mesi, e per il successivo triennio 2016 – 2018, è pari 6 mesi; dal 2019, tali aumenti anagrafici subiranno un ulteriore incremento di 2 mesi per ogni biennio, in quanto il rilevamento avrà cadenza biennale.*

2.3.0 INCENTIVO PER IL POSTICIPO DELL'USCITA

La legge di riforma prevede incentivi (*da definire e quantificare*), per coloro che protrarranno la loro attività lavorativa oltre l'età prevista per conseguimento della pensione di vecchiaia (sino a 70 anni).

3.0.0 NORME DI SALVAGUARDIA (art.24/3)

La riforma **FORNERO** ha, opportunamente, salvaguardato i diritti acquisiti.

L'art. 24, comma 3, del D.L. 201/2011, stabilisce che *"il lavoratore, che maturi, entro il 31/12/2011, i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso ed alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica, secondo tale normativa.*

Pertanto, per coloro che, alla data del 31/12/2011, hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per ottenere la pensione di **anzianità (sia con le quote che con 40 anni di anzianità utile)** o di **vecchiaia**, in base alla normativa vigente sino a tale data, ancorché in attesa dell'apertura del c.d. "**finestra mobile**", potranno ottenere il trattamento di pensione alla scadenza prevista dalla previgente normativa (**dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti**).

3.1.0 ULTERIORI DEROGHE (art. 24/14)

La riforma ha previsto, inoltre, una scialuppa di salvataggio per un nutrita platea di situazioni.

I requisiti di accesso e di decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma, nel limite delle risorse economiche previste per gli anni dal **2013 al 2019**, continuano ad applicarsi:

a) omissis

b) omissis

c) ai lavoratori dipendenti che, alla data del 4/12/2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, c.d. Fondi di sostegno al reddito;

d) ai lavoratori dipendenti che, anteriormente alla data del 4/12/2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai dipendenti statali che hanno beneficiato dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 (*esonero dal servizio con stipendio ridotto del 50%*).

3.1.1 ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI 35 ANNI AL 31/12/2012 (art. 24/15.bis)

Il comma 15-bis del sopracitato art. 24 ha previsto una specifica ulteriore deroga per i lavoratori dipendenti del settore privato (**compresi gli iscritti al Fondo Pensioni di Ferrovia SpA**), che, entro il 31 dicembre 2012, matureranno un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, quindi, in base alla previgente normativa, alla predetta data, avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità (la c.d. "**Quota 96**").

Coloro, che versano in siffatta situazione, possono conseguire il trattamento di pensione anticipata (**ex pensione di anzianità**), al compimento del 64° anno di età, anziché di 66 anni.

4.0.0 FINESTRA MOBILE

La legge di riforma abolisce, per coloro che maturano i requisiti, dopo il 31/12/2011, la finestra **mobile**, in base alla quale, dopo la maturazione del diritto, la decorrenza della pensione veniva differita di 12 mesi.

Tale finestra resta in vita per chi ha maturato i requisiti pensionistici nel corso dell'anno 2011 e, quindi, potrà ottenere la pensione con la previgente normativa, anche dopo il 31/12/2011.

5.0.0 SPERANZA DI VITA

Il periodo di differimento della decorrenza della pensione, dovuto all'aumento della speranza di vita, continuerà a trovare applicazione, nella misura di 3 mesi per il triennio 2013 – 2015 e di ulteriori 3 mesi per il triennio 2016-2018, mentre dal 2019, di ulteriori 2 mesi , per ogni biennio successiva, poiché la rilevazione sarà effettuata con cadenza biennale.

6.0.0 ARMONIZZAZIONE DELLE ANZIANITÀ PENSIONABILI

Il comma 18 dell'art. 24 della legge di riforma prevede che, “ ***allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici ed alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione obbligatoria*** “ con regolamento, da emanare entro il 30/6/2012, saranno adottate le opportune misure di armonizzazione dei requisiti di accesso (***età pensionabile ed anzianità contributiva***) alla pensione di vecchiaia, tenendo conto delle obiettive peculiarità dei diversi settori lavorativi.

Tale processo di armonizzazione dovrebbe interessare:

- a) i lavoratori operanti nel sottosuolo;
- b) il personale delle forze di polizia e delle forze armate;
- c) i vigili del fuoco;
- d) i dipendenti di Ferrovie S.p.A, con particolare riferimento al Personale di Macchina (***Macchinisti***), al Personale di Bordo (***Capi Treno***), al Personale di Manovra, ai Formatori treni, per i quali, attualmente, il limite di età per la pensione di vecchiaia è fissato in 58 anni.

7.0.0 OPZIONE PER IL CONTRIBUTIVO

Permane, per le lavoratrici, la possibilità, fino al 31/12/2015, di conseguire il diritto all'accesso alla pensione di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni, previa opzione per la liquidazione del

trattamento pensionistico con il sistema ***integralmente contributivo***, ancorché tali requisiti (***contributivi ed anagrafici***) saranno maturati successivamente al 31/12/2011.